DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RECLUTAMENTO E FUNZIONALITA' DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 21-sexies

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Versione in vigore dal 14 maggio 2025, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalita' delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25
Titolo	III — Misure urgenti per la funzionalità e il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni
Capo	I — Disposizioni per il potenziamento delle pubbliche amministrazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2025

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-reclutamento-e-funzionalita-delle/art-21-sexies-clausola-di-salvaguardia-per-le-regioni-a-statuto-speciale-e-le

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it